



COMUNE DI BIANCHI

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO

ORDINANZA N° 20 DEL 21/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Considerato** che durante l'estate 2018 si sono verificati frequenti, improvvisi e violenti temporali con cadenza giornaliera che hanno interessato l'intero territorio comunale;
- **Visto**, in particolare, che in data 20/08/2018 si è verificato un violento rovescio di pioggia che ha provocato un piccolo smottamento del muro di sostegno in pietrame a secco a monte della strada comunale Bianchi-Ponte Corazzo, nonché un cedimento del piano viario nel tratto a valle della stessa strada;
- **Considerato** che a causa dei danni summenzionati è completamente preclusa la percorribilità della strada comunale suddetta in condizioni di sicurezza;
- **Ravvisata** l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di limitare la viabilità nelle strade sopra descritte, fino alla riparazione della strada;
- **Visto** l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30-04-92;
- **Visto** il D.Lgs. N. 267/2000

ORDINA

La chiusura della strada comunale Bianchi-Ponte Corazzo sull'intero tratto da Via Croci all'incrocio con la S.P. n°65 fino alla messa in sicurezza dei tratti in cui si sono verificati gli smottamenti;

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo <http://bianchi.asmenet.it/>;

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

A norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;

Le penalità sono a carico dei trasgressori a norma di legge.

Dalla residenza municipale 21/08/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Giacomo Taverna)

